



COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE
IN SERVIZI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15.07.2022

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – VOLONTARIO

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 4 – REGISTRO DEI VOLONTARI

ART. 5 - BANDO

ART. 6 – REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO PER I CITTADINI

**ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: COORDINAMENTO, OBBLIGHI,
RINUNICIA E REVOCA**

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 9 – UTILIZZO RISORSE STRUMENTALI DELL'ENTE E RIMBORSI SPESE

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte di singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni e associazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dalle eventuali convenzioni vigenti tra queste ed il Comune di Porpetto.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
3. A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) Attività manutentive del patrimonio comunale (attività di tutela, conservazione, manutenzione del patrimonio comunale quali custodia di aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici, di cimiteri, attività di pulizia e sistemazione, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualifiche specifiche)
 - b) Attività di supporto all'attività culturale e di promozione (attività di supporto alla biblioteca, attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere, apertura e chiusura siti, supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune);
 - c) Attività di supporto alla mobilità dei cittadini (attività di servizio a favore dei disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari, attività di facilitazione degli attraversamenti pedonali e simili davanti alle scuole di ogni ordine e grado, pedibus e servizi simili).
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione giuntalesca, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Art. 2

VOLONTARIO

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 3

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del volontario individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti.
3. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 4

REGISTRO DEI VOLONTARI

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia a svolgere la propria attività.

Art. 5

BANDO

1. Ai fini di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo Ente, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Titolare della Posizione Organizzativa dell'Ente che segue il servizio cui i volontari si sono candidati.
4. Il funzionario incaricato accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Art. 6

REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO PER I CITTADINI

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria candidatura con nota indirizzata al Sindaco nella quale indica i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
2. Il singolo individuo che intende collaborare, quale volontario, con il Comune di Porpetto deve:
 - a) essere maggiorenne
 - b) non avere subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra Unione Europea;
 - d) essere in possesso di idoneità fisica accertata a mezzo autocertificazione. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in tal caso saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
3. Per particolari e specifiche attività di volontariato, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 7

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: COORDINAMENTO, OBBLIGHI, RINUNICIA E REVOCA

1. L'attività del volontario è coordinata dal Responsabile del servizio comunale all'interno del quale l'attività di volontariato viene svolta, il quale deve:
 - accertare che il volontario sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità cui è destinato;
 - accertare il possesso della necessaria idoneità psico-fisica all'attività da espletare sottoponendo il volontario a visita di idoneità da parte dal medico del lavoro dell'Ente;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività di volontariato anche eventualmente attraverso incontri periodici.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente è inoltre demandato l'onere di valutare la compatibilità dell'intervento del volontario con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di predisporre di comune accordo con lo stesso il programma operativo dell'attività di pubblica utilità da realizzare.

3. L'attività del volontario è svolta secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà la propria attività sulla base di quanto concordato con il competente Responsabile del servizio comunale ove l'attività di volontariato viene esplicata. Nell'espletamento dell'attività, il volontario non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, tenendo, inoltre, un comportamento adeguato ed improntato al rispetto delle persone e/o delle cose con cui verrà in contatto.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta attività di volontariato.
5. In caso di impedimento o di assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio comunale sotto la cui supervisione viene svolta l'attività di volontariato.
6. I volontari impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento possono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.
7. L'organizzazione delle attività di volontariato dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario, in ogni caso, è tenuto alla discrezione nell'espletamento delle attività in cui è coinvolto.
8. I volontari possono rinunciare in ogni momento all'attività di volontariato preavvisando il Comune con almeno due giorni di anticipo.
9. In caso di tenuta di comportamenti sconvenienti ovvero lesivi per persone e/o cose, oppure in caso di assunzione di comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in tutti i casi in cui possa essere compromessa l'immagine dell'Amministrazione, il Comune può disporre la revoca – tramite comunicazione scritta da recapitare all'interessato – dell'attività di pubblica utilità assegnata al volontario.

Art. 8

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello spostamento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi di proprietà dell'Ente.
4. L'Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 9

UTILIZZO RISORSE STRUMENTALI DELL'ENTE E RIMBORSI SPESE

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario mantenuto con cura e diligenza e riconsegnato in caso di cessazione dell'attività.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata. La preventiva autorizzazione e la successiva liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.